

CIRCOLARE TECNICA**Prot. DC2025MGR040****Milano, 22-05-2025**

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 17/2025 - Disposizioni in merito all'accreditamento, ambito ISO/IEC 17065:2012, per la certificazione di servizio ai sensi della norma UNI ISO 13009:2018 "Turismo e servizi correlati – Requisiti e raccomandazioni per le attività in spiaggia" e ai sensi della UNI 11911:2023 "Stabilimenti balneari – Requisiti e raccomandazioni per l'esercizio dell'attività – Elementi di qualificazione"

Premessa

A seguito delle consultazioni del gruppo di lavoro dedicato agli stabilimenti balneari, convocato per discutere le principali criticità riscontrate nell'applicazione delle norme UNI ISO 13009:2018 e UNI 11911:2023, si è proceduto alla revisione delle circolari tecniche.

L'attività di consultazione è stata finalizzata all'analisi approfondita delle problematiche operative emerse nelle prime implementazioni dei servizi di certificazione sotto accreditamento e alla definizione di soluzioni condivise volte ad assicurare la coerenza nella valutazione della conformità ai requisiti normativi e a rafforzare l'efficacia dei processi di certificazione.

In esito a tali lavori, si è deciso di unificare in un unico documento i requisiti contenuti nelle due circolari precedentemente pubblicate, così da garantire coerenza e chiarezza nell'applicazione delle disposizioni.

Tra i principali temi trattati durante le consultazioni e recepiti nella revisione della circolare si segnalano:

- la definizione del campo di applicazione delle certificazioni, inclusi i criteri per l'inclusione dei servizi erogati da terzi tramite subappalto o altre forme di esternalizzazione;
- la definizione del livello di controllo richiesto agli organismi di certificazione sui servizi erogati da terzi;
- l'armonizzazione delle qualifiche richieste al personale coinvolto nelle attività di valutazione;
- l'armonizzazione dei criteri di calcolo della durata degli audit.

La revisione della circolare mira dunque a semplificare, razionalizzare e rendere più trasparente il quadro applicativo per organismi di certificazione e organizzazioni richiedenti al fine di assicurare proporzionalità e scalabilità delle certificazioni e degli accreditamenti.

Oltre alla presente circolare, nell'ambito del gruppo di lavoro – che ha visto la partecipazione delle principali parti interessate, tra cui UNI, organismi di certificazione (OdC) e associazioni di categoria – sono stati avviati ulteriori approfondimenti.

In particolare:

- è stato elaborato da UNI un documento informativo circa le norme tecniche UNI applicabili al settore degli stabilimenti balneari mirato a sensibilizzare il mercato sui benefici e sulle differenze tra le norme di riferimento. Il documento è disponibile alla consultazione sul sito web di UNI;
- è stato elaborato dal gruppo di lavoro un documento operativo di raccolta, in forma strutturata, dei requisiti normativi e le evidenze minime richieste per la certificazione secondo le norme applicabili agli stabilimenti balneari. Il documento disponibile in allegato alla presente circolare è finalizzato a supportare organismi di certificazione e operatori del settore nella corretta applicazione delle norme, favorendo uniformità di interpretazione e trasparenza nei processi di audit.

Entrata in vigore

La presente circolare sostituisce la Circolare tecnica DC N° 53/2023 e la Circolare informativa DC N° 16/2024. Gli Organismi di Certificazione già accreditati per la certificazione in accordo alle norme UNI ISO 13009:2018 e UNI 11911:2023, a partire dalla data di pubblicazione della presente, dovranno applicare i requisiti aggiornati per le nuove certificazioni e per il rinnovo delle certificazioni esistenti.

REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	
Norma di certificazione	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023
Tipologie di organizzazioni richiedenti la certificazione	Possono richiedere la certificazione gli operatori balneari titolari di una o più concessioni per stabilimenti balneari, anche se organizzati in gruppi, purché ciascun operatore sia in possesso della propria concessione. Tra i soggetti intestatari della certificazione possono rientrare anche le organizzazioni individuate dall'art. 45-bis del Codice della Navigazione, che gestiscono stabilimenti balneari in qualità di sub-concessionari. La certificazione potrà essere rilasciata direttamente al concessionario solo qualora quest'ultimo dimostri di aver implementato e mantenuto un sistema di controllo efficace sulle attività svolte dal sub-concessionario; in tal caso, il subappalto dovrà essere espressamente indicato nello scopo del certificato.	
		Esclusivamente per la certificazione UNI 11911:2023, si vedano ulteriori specifiche riportate al §D.2 della norma.

Criteri di competenza del Gruppo di verifica

In base allo scopo di accreditamento, l'OdC dovrà dimostrare di avere qualificato un numero sufficiente di valutatori che soddisfino i requisiti di competenza applicabili per le attività di valutazione in accordo a UNI ISO 13009 e/o UNI 11911. Nel gruppo di audit le competenze si ritengono soddisfatte quando, tenendo conto delle competenze complessive del gruppo (auditor ed eventuali esperti/e tecnici/che) sia presente:

- 1) comprovata conoscenza specifica delle norme comprese nello schema di certificazione UNI ISO 13009 e/o UNI 11911;
- 2) competenza tecnica: accertata esperienza di almeno 3 anni nell'attività di stabilimenti balneari o 5 audit negli ultimi 3 anni di terza parte di sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 45001 implementati in strutture ricettive nei settori IAF 30 e/o 39b.

La presenza di altri/e esperti/e non è obbligatoria ma eventualmente necessaria per completare le competenze del gruppo di audit se non già soddisfatte. Il tempo impiegato dagli/dalle esperti/e (esperti/e tecnici/che), ai fini della durata dell'audit, deve essere conteggiato al 50%.

Nota 1 Il Lead Auditor (LA) deve avere la seguente competenza:

- 1) qualifica come LA UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 45001, da almeno 3 anni, in uno dei settori EA 30 e/o 39b.
Oppure:
- 2) qualifica come LA sullo schema di prodotto/servizio secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, da almeno 3 anni; in tal caso deve essere affiancato da esperto tecnico per almeno 3 audit iniziali.

Nota 2 L'esperto tecnico deve avere una accertata esperienza di almeno 3 anni nell'ambito degli stabilimenti balneari.

Nota 3 Con esperienza nell'ambito degli stabilimenti balneari si può intendere esperienza lavorativa nel settore e/o esperienza di audit secondo UNI ISO 13009, UNI 11911 e/o UNI PdR 92.

Nota 4 Per la qualifica degli auditor secondo la norma UNI ISO 13009:2018 e per la sola stagione balneare dell'anno 2025, gli OdC, già accreditati per la certificazione in accordo alla norma UNI ISO 13009:2018, possono andare in deroga al punto 2) sul gruppo di audit e al punto 1) sul Lead Auditor (LA), considerando come requisito equivalente l'aver svolto 10 audit di terza parte per la certificazione UNI ISO 13009:2018 negli ultimi 3 anni.

Criteri di competenza del comitato di delibera (o del decision maker)

Si veda punto specifico al §D.3 della UNI 11911:2023

Tempi di verifica e periodicità delle verifiche

Per ciascun sito (spiaggia o stabilimento balneare) l'OdC deve calcolare la durata dell'audit come segue:

- A.** Requisiti di governance, requisiti trasversali e requisiti di struttura: **4 ore**;
- B.** Servizi inclusi nel campo di applicazione della certificazione: somma della durata variabile in funzione del livello di controllabilità come indicato di seguito:
 - i. Servizi erogati direttamente dall'operatore: **0,5 ore** per ogni servizio;
 - ii. Servizi erogati da terzi: **1 ora** per ogni servizio.

Nota 1 Per l'individuazione del numero e della tipologia dei servizi si faccia unicamente riferimento alla prima colonna dell'*Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime*.

La durata complessiva dell'audit è data dalla somma di **A e B**.

Per una spiaggia o uno stabilimento balneare con processi maturi e indicatori monitorati, è possibile applicare una riduzione fino al **30%** della durata complessiva.

In ogni caso l'audit iniziale non può essere inferiore a 0,5 giornate/uomo per sito e può essere articolato in un'analisi documentale e in una verifica in campo.

Qualsiasi variazione rispetto alle durate previste deve essere motivata e registrata dal CAB.

Sorveglianze e rinnovo

Il certificato ha validità triennale; allo scadere dei tre anni è obbligatorio un audit di rinnovo.

	<p>Le sorveglianze di mantenimento devono essere effettuate annualmente, garantendo nel ciclo di certificazione la copertura integrale dei requisiti di governance, struttura e servizi.</p> <p><u>Integrazione con UNI ISO 13009 o UNI 11911</u></p> <p>Qualora un operatore balneare, in fase iniziale o già certificato secondo UNI ISO 13009 o UNI 11911, richieda la certificazione secondo l'altra norma, il CAB dovrà eseguire una verifica specifica integrata con l'audit iniziale, di sorveglianza o di rinnovo già pianificato.</p> <p>La durata della verifica di integrazione è di 0,5 gg/u, da aggiungere alla durata dell'audit calcolata come indicato sopra.</p> <p>Al termine della valutazione, previo esito positivo e deliberazione favorevole, il CAB potrà emettere il nuovo certificato conforme alla norma richiesta.</p> <p>Nota 1 Poiché i requisiti per la determinazione della durata dell'audit sono cambiati rispetto alle circolari precedenti, è accettabile che il contratto, già in essere al momento della pubblicazione di questa circolare, tra l'OdC e il cliente, venga revisionato per adeguarsi ai nuovi requisiti al più tardi in occasione della primo rinnovo.</p>
<p>Campo di applicazione della certificazione</p>	<p>Nei certificati rilasciati, il CAB dovrà indicare esclusivamente i servizi – elencati al § 6 della UNI ISO 13009 e/o ai §§5 e 6 della UNI 11911– che sono stati verificati durante l'audit iniziale.</p> <p>Nota 1 Per l'individuazione della denominazione, della tipologia e dell'obbligatorietà o meno dei servizi, si faccia unicamente riferimento all'<i>Allegato 1 – Requisiti ed Evidenze minime</i>.</p> <p>Nota 2 L'OdC dovrà emettere due certificati distinti per le due norme, e non un certificato unificato</p> <p>Se uno o più di tali servizi sono erogati da terzi, sotto il controllo dell'operatore balneare (ad es. in subappalto), l'OdC dovrà dichiarare esplicitamente che la gestione avviene in subappalto.</p> <p>I servizi offerti da terzi, sui quali l'operatore balneare non esercita alcun controllo diretto, non possono rientrare nel campo di applicazione della certificazione; l'OdC dovrà indicare tali esclusioni nel certificato. Tale esclusione non si applica per i servizi indicati come obbligatori nel documento operativo allegato.</p> <p><i>Esempio:</i> il servizio facoltativo di vendita di alimenti e bevande, non erogato direttamente dall'operatore balneare, ma da un'altra ragione sociale, potrà essere incluso nel certificato solo se esiste un accordo diretto – che recepisca i requisiti della UNI ISO 13009 e/o UNI 11911 – tra l'operatore balneare e l'organizzazione terza. In assenza di tale accordo, il servizio dovrà essere esplicitamente escluso dal campo di applicazione.</p> <p>Nota 3 Poiché i requisiti per la determinazione del campo di applicazione sono cambiati rispetto alle circolari precedenti, è necessario che l'OdC aggiorni, ove necessario, il campo di applicazione dei certificati già emessi in occasione del primo mantenimento utile.</p> <p>Certificazione di gruppi, consorzi o reti di operatori balneari</p> <p>Nel caso in cui la certificazione riguardi più operatori balneari riuniti in gruppi, consorzi o strutture analoghe, il certificato può riportare, oltre ai dati dei singoli stabilimenti certificati, anche quelli dell'organizzazione capogruppo (holding, capogruppo o consorzio).</p> <p>È tuttavia necessario formulare l'informazione in modo da evitare che essa possa essere interpretata come un'estensione della certificazione all'intero gruppo.</p> <p><i>Esempio:</i></p> <p>Certificazione emessa per gli operatori balneari Alpha (servizi della spiaggia XXX), Beta (servizi della spiaggia YYY), ...</p> <p>Nel certificato si può aggiungere una nota a piè di pagina del tipo:</p> <p><i>“Organizzazione appartenente al gruppo Alphabet. Quest'ultimo non è coperto dalla presente certificazione.”</i></p>
	<p>La dichiarazione relativa alla qualificazione dello stabilimento balneare, di cui all'Appendice E della UNI 11911, potrà essere allegata al certificato di cui sopra,</p>

	senza riportare alcun logo che possa indurre a considerare che sia stata rilasciata sotto accreditamento.
Trasferimento della certificazione	Per il trasferimento si faccia riferimento ai processi indicati nello IAF MD 2:2023

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i requisiti previsti dal RG-01 e RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione.

Il certificato di accREDITAMENTO non riporta i relativi settori di accREDITAMENTO.

Nel caso in cui l'OdC possieda già accREDITAMENTI rilasciati da altri enti, dovrà essere fatta una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

AA	OdC già accREDITATO per lo schema ISO/IEC 17065:2012 e per una sola certificazione secondo UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023	<ul style="list-style-type: none"> Esame documentale di 1 giornata con eventuale campionamento pratiche nel caso di certificati già emessi fuori accREDITAMENTO.
A	OdC già accREDITATO per lo schema ISO/IEC 17065:2012 ma non per la certificazione secondo UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023	<ul style="list-style-type: none"> Esame documentale di 1 giornata. 1 Verifica in accompagnamento (Stage 1 + Stage 2) durante l'audit svolto in accordo a UNI 11911:2023 o UNI ISO 13009:2018.
B	OdC non ancora accREDITATO ISO/IEC 17065:2012, ma accREDITATO per altri schemi di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Esame documentale di 1 giornata. Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate. 1 Verifica in accompagnamento (Stage 1 + Stage 2) durante l'audit svolto in accordo a UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023.
C	OdC non ancora accREDITATO in nessuno schema	<ul style="list-style-type: none"> Esame documentale di 1 giornata. Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate. 1 Verifica in accompagnamento (Stage 1 + Stage 2) durante l'audit svolto in accordo a UNI ISO 13009:2018 o UNI 11911:2023.

Per la documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale si faccia riferimento alla revisione corrente al momento della domanda di:

- DA-00 – Domanda di AccREDITAMENTO;
- DA-01 – Domanda di AccREDITAMENTO per Organismi di Certificazione.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, durante l'intero ciclo di accREDITAMENTO di quattro anni, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione,

cambiamenti nella struttura dell'Organismo), verranno condotte le seguenti verifiche in base agli accreditamenti rilasciati:

- se l'OdC ha certificato meno di 50 siti (totale di spiagge in accordo a UNI ISO 13009:2018 e stabilimenti balneari in accordo a UNI 11911:2023), il programma di mantenimento dell'accredimento prevederà lo svolgimento di 1 verifica in accompagnamento (se l'OdC è accreditato sia per UNI ISO 13009:2018, sia per UNI 11911:2023, la verifica in accompagnamento sarà svolta sulla norma opposta a quella verificata in fase di accreditamento/estensione) e di 1 verifica presso la sede dell'OdC, nel ciclo di accreditamento;
- se l'OdC ha certificato tra i 51 e 200 siti (vedasi sopra), il programma di mantenimento dell'accredimento prevederà lo svolgimento di 2 verifiche in accompagnamento (se l'OdC è accreditato sia per UNI ISO 13009:2018, sia per UNI 11911:2023, verrà svolta una verifica in accompagnamento per ciascuna) e di 1 verifica presso la sede dell'OdC, nel ciclo di accreditamento;
- se l'OdC ha certificato oltre 201 siti (vedasi sopra), il programma di mantenimento dell'accredimento prevederà lo svolgimento della 2 VA (se l'OdC è accreditato sia per UNI ISO 13009:2018, sia per UNI 11911:2023, verrà svolta una verifica in accompagnamento per ciascuna) e di 2 verifiche presso la sede dell'OdC, nel ciclo di accreditamento.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede degli Organismi di certificazione per valutare la conformità alla ISO/IEC 17065.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione